

Atto reg. a Parma
il 12 giugno 2017
n. 8669 Serie 1T
per € 356,00

----- REPUBBLICA ITALIANA -----
Questo giorno trentuno maggio duemiladiciassette
(31.5.2017), alle ore tredici e minuti cinquantacinque. -----
In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al pia-
no terreno. -----

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 19 giugno 2017
al R.E.A. PR-244800
per € 90,00

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Col-
legio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Par-
ma, -----

a richiesta della società: -----
"ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI S.R.L. -
IN LIQUIDAZIONE", con unico socio, con sede in Parma (PR),
Via Giovanni Falcone n. 30/a, capitale sociale euro
100.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Parma al n. 244800, Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Parma n.02514360342, -----
procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione
del verbale dell'assemblea della società, riunita in questo
luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguen-
te: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Adeguamenti statutarî di cui al D.lgs 175/2016; -----
- 2) Varie ed eventuali. -----

E' presente il signor: -----
BUSSOLATI LUIGI, nato a Roccabianca (PR) il 25 gennaio 1955,
domiciliato a Parma (PR), Via Solferino n. 11, -----
comparsante della cui identità personale sono certo, cittadi-
no italiano, il quale, delegato dai presenti, a norma del-
l'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della
assemblea conferendomi l'incarico della redazione del pre-
sente verbale. -----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-
to constatando e facendo constatare quanto segue: -----

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata,
con lettera raccomandata in data 11 maggio 2017 n. 2017/18
di Prot.; -----
- che è presente l'unico socio, società "SOCIETA' PER LA
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO HOLDING S.P.A.", in persona
dell'amministratore unico, signor BUSSOLATI LUIGI, portatore
dell'intero capitale sociale; -----
- che è presente il Liquidatore, avv.Vento Massimiliano, in
teleconferenza; -----
- che la società non ha Collegio Sindacale. -----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei
presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla
validità di costituzione della presente assemblea o si sia
dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sot-
toposti al suo esame, il Presidente dell'assemblea, accerta-

ta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno. -----

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di adeguare lo statuto sociale al disposto del D.Lgs. 175/2016 effettuando le necessarie modifiche, formulando, sostanzialmente un nuovo testo, nel quale sono stati variati gli articoli 7, 17, 19, 20, 23, 24 e 25. E' stato eliminato l'articolo 18 e di conseguenza sono stati rinumerati tutti gli articoli successivi. -----

Tale testo è stato depositato presso la sede sociale, a disposizione del socio. -----

Il testo degli articoli modificati viene illustrato dal Presidente in assemblea. -----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità -----
----- delibera -----

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformulato in adeguamento al D.Lgs. 175/2016, modificando gli articoli 7, 17, 19, 20, 23, 24 e 25 ed è stato eliminato l'articolo 18, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, come da nuovo testo letto in assemblea; Il nuovo statuto quindi, composto di ventotto articoli e dattiloscritto su dodici pagine di tre fogli che, previa sottoscrizione del comparante e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso; -----

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese. -----

* -----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quattordici e minuti venti. -----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società. -----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su una pagina e parte della seconda di un foglio è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore quattordici e minuti venti. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

BUSSOLATI LUIGI -----

----- MARCO MICHELI notaio -----

----- * -----

----- **ALLEGATO "A"** -----

----- **ALL'ATTO N.72.478/28.329 DI REP.** -----

----- * -----

----- **"ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI S.R.L."** -----

----- **con sede in Parma (PR)** -----

----- *** -----

----- **STATUTO** -----

----- *** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE OGGETTO - DURATA SEDE** -----

----- **ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE** -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione -----

----- **"ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI S.R.L."** -----

----- **ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE** -----

1. La società ha per oggetto: la realizzazione dell'intervento di Riqualificazione Urbana denominato "Area Nord-Ovest" nell'ambito del quale è prevista la creazione e la gestione di un centro di ricerca e di servizi alle filiere agro-alimentari svolgendo sia attività relative a ricerche, studi, formazione e relazioni inerenti le caratteristiche e le attività logistiche delle filiere agro-alimentari sia servizi offerti agli operatori la cui attività si svolge lungo le filiere agro-alimentari. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società provvede direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa: -----

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento di riqualificazione secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti; -----

- alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana del comparto; -----

- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di Riqualificazione Urbana. --

Ai fini della creazione e della gestione di un centro di ricerca e di servizi alle filiere agro-alimentari, la società può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere lo svolgimento e l'insediamento delle seguenti attività: -----

- una scuola superiore di formazione focalizzata sulla logistica delle filiere agro-alimentari ed in grado di erogare attività educative sia di tipo seminariale, sia corsi della durata di diversi mesi; -----

- un centro studi finalizzato ad individuare le caratteristiche della logistica delle filiere agro-alimentari, delle

maggiori criticità, delle operazioni atte a risolvere tali criticità; -----

- un centro sperimentale della logistica delle filiere agro-alimentari, che mette a disposizione degli operatori sistemi e strutture al fine di testare innovazioni di qualsiasi genere in ambito logistico; -----

- un centro studi ambientale che verifica l'impatto delle scelte logistiche delle filiere agro-alimentari sull'ambiente; -----

- una attività di comunicazione per promuovere le iniziative del centro studi; -----

- una attività di controllo della qualità dei prodotti e dell'ambiente derivante dalla struttura della logistica delle filiere agro-alimentari; -----

- un sistema centralizzato di gestione del trasporto, in grado di mettere in contatto in tempo reale domanda ed offerta del trasporto; -----

- un secondo sistema centralizzato in grado di individuare percorsi e flussi delle merci che realizzino il miglior rapporto tra costi e servizi; -----

- un servizio di rilevazione e divulgazione delle normative inerenti la logistica delle filiere agro-alimentari, nonché di certificazione dei risultati; -----

- un servizio di comunicazione che possa essere utilizzato dagli operatori clienti della società; -----

- un analogo servizio centralizzato di supporto sul tema della finanza; -----

- un servizio di informatica, in grado di realizzare, oltre ai sistemi con cui funziona la società, anche ogni tipo di supporto per i clienti della società. -----

La società potrà contrarre mutui e concedere fidi, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni; le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate. -----

Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privatistiche industriale, brevetti, invenzioni, nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad effettuare ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell' oggetto sociale. -----

2. Essa potrà inoltre compiere, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto strumentali per il conseguimento dell' oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che si riterranno necessarie od utili ed assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od

imprese, costituite o costituende. -----
3. Sono escluse dall' oggetto sociale: -----
- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività
per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva ap-
posita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'at-
tività di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (intermedia-
zione mobiliare professionale nei confronti del pubblico); --
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi del-
l'articolo 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive
modificazioni. -----

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA' -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -----

1. La società ha sede in Parma; il consiglio di amministra-
zione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e
all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o
unità locali comunque denominate, nonché trasferire la sede
sociale nel territorio nazionale. -----

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la socie-
tà, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal li-
bro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del
proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domici-
lio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza ana-
grafica. -----

TITOLO II -----

CAPITALE, QUOTE E FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE -----

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila/00)
diviso in quote ai sensi di legge. -----

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di
decisione di aumento del capitale sociale può essere deroga-
to il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civi-
le sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. ----

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipa-
zioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in pro-
porzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi
rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione
è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le parte-
cipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale
siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzio-
nale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi ef-
fettuati. -----

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova
emissione in sede di aumento del capitale sociale deve esse-
re esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevi-
mento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo
a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle
nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di au-
mentare il capitale sociale non stabilisca un termine mag-
giore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di

opzione predetto. -----

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta. -----

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile. -----

9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto. -----

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' -----

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa -- tempo per tempo in vigore. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali, ovvero dei diritti di opzione su nuove partecipazioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci. -----

2. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie partecipazioni, ovvero i diritti di opzione su nuove partecipazioni emesse in caso di aumento di capitale sociale dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che, entro 15 giorni, ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto. -----

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre 30 giorni dall'a data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le quote o i diritti di opzione offerti in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le quote di partecipazione o i diritti di opzione saranno attribuiti in proporzione al numero di partecipazione già da essi possedute. -----

4. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la società e le partecipazioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento. -----

ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO -----

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile. -----

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso. -----

TITOLO III -----

ASSEMBLEA DEI SOCI -----

ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -----

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, ol-

tre che le materie indicate all'articolo 2479, comma 2: -----

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione; -----

b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci; -----

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. -----

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società. -----

ARTICOLO 10) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA' -----

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante l'utilizzo del metodo assembleare. -----

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -----

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale. -----

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE -----

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. -----

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA -----

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. -----

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA -----

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. -----

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. -----

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA ---

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. -----

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza; -----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; -----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM -----

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. -----

2. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti. -----

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, - ----- CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA' -----

ARTICOLO 17) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -----

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni

nelle materie di cui all' articolo 10 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione: -----

a) da un amministratore unico; oppure qualora sia consentito dalla normativa vigente, -----

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le modalità di cui oltre. --

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente. -----

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. -----

4. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia. -----

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un triennio e sono rinnovabili. -----

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell' incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa. -----

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina. La carica di vice presidente non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

8. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili. -----

9. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostitu-

zione. -----
10. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. --
11. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo. Il compenso viene determinato dall'assemblea in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. -----
Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.
12. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile. -----
13. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile. -----

----- **TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO** -----

ARTICOLO 18) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE METODO COLLEGIALE SIMULTANEO -----

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale. -----
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di impossibilità da parte del Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta all'Amministratore più anziano provvedere con le suddette formalità. -----
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione. -----

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza; -----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno; -----

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica. -----

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. -----

**ARTICOLO 19) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA
PER ISCRITTO -----**

1. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante. -----

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono

formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. Fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. -----

ARTICOLO 20) AMMINISTRATORE UNICO -----

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. -----

ARTICOLO 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: -----

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; -----

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. -----

ARTICOLO 22) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO ---

1. Il consiglio di amministrazione individua tra i suoi componenti un amministratore cui saranno attribuite le deleghe gestionali, fatta salva la facoltà riservata all'Assemblea di attribuirle al Presidente, fissandone le relative attribuzioni e il relativo compenso nei limiti fissati dalla normativa vigente. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile. -----

ARTICOLO 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale: -----

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza; --

a.2 - all'amministratore delegato nell'ambito dei poteri conferitigli; -----

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma

sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. -----

ARTICOLO 24) CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI --

1. L'assemblea dei soci nomina il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il presidente, e da due membri supplenti. I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza, anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti, e sono tenuti a mantenere riservati i documenti ottenuti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni. -----

2. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell' adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

3. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

4. Purchè ricorrano i presupposti di legge e salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. -----

5. L'assemblea determina i compensi del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. --

ARTICOLO 25) AZIONE DI RESPONSABILITA' -----

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale. -----

----- TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -----

ARTICOLO 26) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto della società. -----

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili. -----

-- TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE --

ARTICOLO 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. -----

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. -----

ARTICOLO 28) FORO COMPETENTE -----

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

BUSSOLATI LUIGI -----

----- MARCO MICHELI notaio -----